

LIII.

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggio — Votazione per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze ed in quella di contabilità interna — Giuramento del senatore Cordopatri — Relazione sui titoli dei nuovi senatori Vigoni, Comparetti e Rignon e convalidazione della loro nomina — Giuramento dei senatori Rignon e Comparetti — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Sospensione del preambolo dell' art. 1 del progetto di legge, ed approvazione delle modificazioni agli articoli 46, 60, 64 e 74, 182, 185, 187, 197, 199, 200 e 205 del Codice di procedura penale, dopo discussione, alla quale prendono parte i senatori Pascale, Manfredi relatore, Auriti, Miraglia iunior ed il ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Non è presente alcun ministro: interviene in seguito il ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

Il Senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« N. 42. Due uscieri della sottoprefettura di Monza fanno istanza onde ottenere un miglioramento nella loro condizione ».

Omaggio.

PRESIDENTE. Il signor senatore Marescotti fa omaggio al Senato di un suo libro *Sul socialismo*.

Votazione per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze e in quella di contabilità interna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Votazione per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze e di contabilità interna ».

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CELESIA fa la chiama.

Le urne rimango aperte.

Giuramento del senatore Cordopatri.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato l'onor. senatore Cordopatri, i di cui titoli d'ammissione il Senato giudicò validi in una precedente tornata, prego i signori senatori Majorana-Calatabiano e Sprovieri di volerlo introdurre nell'aula.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o DICEMBRE 1891

(Il signor senatore Cordopatri viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Cordopatri del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione
per la verificazione dei titoli di nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verificazione di titoli di nuovi senatori ».

La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ha pronta la relazione intorno ad alcuni senatori di nuova nomina; non avendosi però avuto tempo di stamparla, chiedo al Senato se consenta, che se ne dia lettura.

Chi approva che sia data lettura della relazione, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego il signor senatore Majorana-Calatabiano, relatore della Commissione di dar lettura della relazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — La Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori ha esaminato il regio decreto 20 novembre 1891, pel quale, per diverse categorie sono nominati senatori i seguenti individui, dei quali la Commissione medesima, avendo riconosciuto la validità dei titoli e l'età richiesta dallo Statuto, propone al Senato la convalidazione della nomina, cioè:

Vigoni nobile Giulio per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, essendo stato deputato nelle legislature XV e XVI per oltre sei anni;

Comparetti prof. Domenico per la categoria 18^a essendo socio della regia Accademia dei Lincei dal 14 febbraio 1875, e però per oltre i sette anni voluti dallo Statuto;

Rignon conte Felice, per la categoria 21^a, avendo giustificato che per oltre un triennio paga oltre lire tremila d'imposizione diretta in ragione de' suoi beni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti partitamente le proposte della Commissione.

Chi crede debba essere convalidata la nomina del senatore Vigoni nobile Giulio per la categoria III è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi crede debba essere convalidata la nomina del senatore Comparetti professor Domenico per la categoria XVIII è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi crede debba essere convalidata la nomina del senatore conte Felice Rignon per la categoria XXI è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Giuramento dei senatori Rignon e Comparetti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore conte Felice Rignon, i di cui titoli d'ammissione il Senato giudicò validi in questa tornata, prego i signori senatori Ghiglieri e Ricotti di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Rignon è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Felice conte di Rignon del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo anche presente nelle sale del Senato il senatore Comparetti, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi nella presente tornata, prego i signori senatori Brioschi e Cremona d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Comparetti viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Domenico Comparetti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Mi giunge in questo momento una lettera dell'onorevole ministro guardasigilli, lettera evidentemente giunta con ritardo, nella quale il ministro prega il Senato di volerlo scusare, se è obbligato, per un impegno all'altro ramo del Parlamento, ad indugiare di qualche momento la sua venuta in Senato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
 « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello ». (N. 40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello ».

Come il Senato rammenta ieri fu chiusa la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli.

Credo che il Senato consentirà che si prenda dal rileggere nuovamente l'art. 1^o, o per meglio dire gli articoli enumerati nel preambolo dell'articolo primo del progetto.

L'articolo primo comprende le modificazioni agli articoli 46, 200, 250, 258, 266, 341, 357, 360, 392, 404, 405, 407, 434 e 694 del Codice di procedura penale; agli articoli 185, 187, 197, 199, 205 e 209 dello stesso Codice, modificati con la legge del 30 giugno 1876, numero 3183 (serie 2^a); agli articoli 182 e 206, modificati con la detta legge, e col regio decreto 1^o dicembre 1889, numero 6509 (serie 3^a), ed all'articolo 267 modificato col detto regio decreto.

Ora, la parte dell'articolo 1^o, la quale enumera tutti gli articoli che vengono modificati, è una specie di preambolo che andrà discusso ed approvato posteriormente quando si siano approvate le modificazioni, perchè l'enumerazione dovrà venir variata secondo che l'uno o l'altro degli articoli indicati nel preambolo stesso si modifichi o non si modifichi. Per procedere alla discussione delle singole modificazioni proposte in questo articolo 1^o bisognerà che essa si arresti sopra ognuno degli articoli che si tratta di modificare; e così incominceremo dall'articolo 46 che leggerò come un articolo separato, e su questo si fermerà la discus-

sione; poi passeremo all'art. 60 e relative modificazioni e così via via.

Prego i signori senatori di tener presente che negli articoli del progetto quale noi discutiamo, sono riferite per esteso tutte le disposizioni vigenti, e le modificazioni ad esse arretrate sono, nel progetto di legge che fu distribuito, segnate in carattere italico, per cui si può dal confronto dei due testi, vedere a colpo d'occhio quali sieno le modificazioni da introdurre, per modo che nella discussione non si abbiano a trattare argomenti estranei alla medesima.

Furono anche distribuiti diversi emendamenti e anche di questi tratteremo successivamente nell'ordine della discussione.

Leggo il testo dell'art. 46.

Art. 46. — Nei casi di flagrante reato, che importi pena della reclusione o della detenzione eccedente tre mesi od altra pena maggiore, il procuratore del Re potrà immediatamente trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le tracce del reato; e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siansi trovate presenti al fatto o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse facoltà che sono dal presente Codice attribuite al giudice istruttore.

Nei casi suddetti, l'imputato che sia arrestato per un delitto di competenza del tribunale penale, eccettuati i reati politici e i reati di stampa, sarà immediatamente presentato al procuratore del Re, il quale dopo averlo interrogato, se intende di tradurlo subito al cospetto del tribunale lo avvertirà che si procede immediatamente a giudizio, e che se voglia preparare la sua difesa, ha diritto di domandare un termine non maggiore di tre giorni, soggettandosi alla custodia.

Ove l'imputato chieda di essere tradotto immediatamente avanti al tribunale, il procuratore del Re ve lo farà tradurre nello stesso giorno qualora siavi udienza, e, in caso contrario, ne ordinerà la custodia, per essere presentato al tribunale nell'udienza immediatamente successiva, convocato, se d'uopo, appositamente il tribunale.

Se l'imputato domanda il termine, il procuratore del Re, dopo averne ordinata la custo-

dia, lo farà citare per l'udienza al detto termine immediatamente successiva.

Nei casi preveduti nei due capoversi precedenti, il procuratore del Re farà citare, anche verbalmente, da qualunque agente della forza pubblica o della pubblica sicurezza, la parte offesa, i periti e i testimoni che crederà necessari; i quali, se non compariscano, saranno soggetti alle sanzioni penali contenute nel libro II, capo III, paragrafo 2° del presente Codice.

Il procuratore del Re, l'imputato e la parte civile potranno presentare i periti e i testimoni anche in udienza senza citazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare su quest'art. 46 il signor senatore Pascale.

Senatore PASCALE. Onorevoli Senatori. Dissi nella discussione generale che credevo questa riforma non necessaria, non utile, e, ragionevolmente, mi fu risposto dell'Ufficio centrale: dimostatelo. Ecco perchè sono ora obbligato a discutere gli articoli. Ma prometto che sarò brevissimo.

La citazione direttissima.

Io credo che quest'art. 46, qual'è presentemente, sarebbe peggiorato dalla innovazione che si propone.

Quale è il sistema presente? Avviene un reato: il procuratore del Re accorre sul luogo, trova un individuo arrestato in flagranza, assume indagini sommarie, interroga l'imputato e lo presenta immediatamente al tribunale che dovrà giudicarlo. Se questo non è in seduta, l'arrestato rimane custodito, e la presentazione è differita all'udienza immediatamente successiva. L'imputato può accettare il giudizio immediato o può domandare un termine per preparare la sua difesa. Questo termine non gli si può negare; e il tribunale, nel concederlo, tenendo conto della qualità della persona e delle circostanze del fatto, può permettere che l'arrestato sia messo in libertà provvisoria, ovvero ordinare che continui la detenzione.

Questa forma di procedimento salva tutte le garanzie che si devono al diritto dell'imputato, senza menomare l'efficacia della repressione istantanea. Garentisce l'imputato, perchè, ponendolo *immediatamente* in presenza dei suoi giudici, gli dà modo d'impugnare, innanzi tutto, la legalità del procedimento, o perchè l'arresto, che si disse eseguito in flagranza,

avvenne realmente in condizioni diverse, o perchè il reato non è punibile con pena maggiore di tre mesi di reclusione, o per ragione d'incompetenza. Infatti, se il tribunale - ottenuti i chiarimenti che gli stessi autori dell'arresto possono dare circa il tempo, il luogo e il modo come seguì l'arresto, e data al reato la sua giusta definizione - s'avvede che manchi qualcuna delle condizioni che autorizzano il procedimento istantaneo, fa quello che la giustizia e l'interesse della libertà personale impongono, rimanda, cioè, l'imputato al procedimento ordinario e, se non si tratta di reato grave, pel quale sarebbesi potuto spedire mandato di cattura, lo rimette subito in libertà.

Ora, qual è il procedimento che si vorrebbe sostituire a questo?

Si dice: poichè ordinariamente avviene che l'imputato domandi un termine per la difesa, risparmiamo al tribunale la noia di compiere una formalità, qual'è quella di accordare costesto termine, e facciamo, invece, che l'arrestato esprima al procuratore del Re, che lo interroga, questo suo desiderio; dopo di che lo stesso regio procuratore lo farà custodire, durante il termine, e lo presenterà al tribunale, nell'udienza che succede alla decorrenza del termine.

Dunque l'alternativa che si propone all'imputato è questa: o egli chiederà di essere giudicato immediatamente, e dovrà rassegnarsi a subire il giudizio immediato, senza aver più tempo di raccogliere i suoi mezzi di difesa, se le sue eccezioni preliminari non saranno attese; o dirà, come ordinariamente accade, che ha bisogno di tempo per difendersi, e allora resterà in carcere per tre giorni o più; e quando, finalmente, verrà in presenza del tribunale, avrà forse la magra soddisfazione di sentirsi dire: che il procuratore del Re ha sbagliato, che il caso appartiene al procedimento ordinario, e ch'egli ha subito tre o quattro giorni di arresto che non avrebbe dovuto subire!

Or vedano gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, se non sia questo il caso d'interessarsi del povero operaio, del padre di famiglia, di cui parlava ieri l'altro l'onor. Tolomei, e di lasciare in pace l'art. 46.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Importa sommaramente rammentare a quali fatti e circostanze è destinato il procedimento istantaneo. Dissi nella discussione generale, che l'istituto fu preso dalla legge francese; e qui osservo al senatore Pascale, che può aggiungerla a quelle tre, di cui parlava ieri, che regolano in Francia speciali materie della procedura penale.

Questo procedimento vuole essenzialmente la flagranza; è fatto pei delitti minori, e pei casi, in cui si scorga l'evidenza della prova oggettiva e subiettiva. Il metodo, come del resto quasi tutte le nuove istituzioni, fu combattuto; ma si dimostrò facilmente che l'esser utile o dannoso dipende dal buono o cattivo uso, che se ne faccia. Naturalmente bisogna supporre nel procuratore del Re il criterio necessario a scegliere, nel caso di flagranza, il modo del procedimento; supporre, oltre la flagranza, la specie del reato e le circostanze, in cui sia possibile il giudizio immediato; o si guardi agli elementi di prova, od alla prossimità del tribunale e degli uffici, da cui cavare i documenti occorrenti.

Non per tutti i reati è possibile la citazione direttissima. Ad esempio: nei ferimenti d'ordinario occorre tempo per la perizia; è necessario il giudizio medico sulla malattia, il pronostico della durata dell'impedimento al lavoro; nè si può qualificare, classificare il fatto immediatamente rispetto alla sua gravità. Ma se il reato è di quelli pei quali può essere immediatamente conosciuta la misura della sua entità rapporto alla legge; se vi è l'evidenza della prova, se tutto è presto al giudizio, nulla di più utile, da un lato al delinquente decider subito la sua sorte, dall'altro alla società dar pronta soddisfazione, ed alla esemplarità dar forza maggiore.

Ora, se ci figuriamo uno di quei casi, nei quali si avverano tutte le condizioni del procedimento direttissimo, che dispone la legge vigente? L'arrestato in flagranza è tradotto necessariamente avanti al tribunale, dal quale ha diritto di ottenere il termine di tre giorni per la difesa. Che cosa propone il disegno ministeriale? Anticipiamo la concessione del termine; non perdiamo tempo: appena arrestato il reo in flagranza, dichiararsi al procuratore del Re, se lo vuole. Il più delle volte non lo chiederà; essendo in pratica avvenuto, che il

termine fu per lo più domandato dal difensore; mentre, interrogato a parte l'imputato dal presidente, vi ha rinunciato, preferendo essere giudicato subito. E notisi, che al procuratore del Re l'arrestato può addurre le sue discolpe; ed al procuratore del Re è dato di far comparire testimoni e periti, senza bisogno di citazione; e rimane integro il diritto di qualunque eccezione a difesa innanzi al tribunale.

Io proprio non comprendo come si possa negare il vantaggio, anzi asserire il danno delle modificazioni. Forse nuoce la custodia? Ma è una necessità, quando il prevenuto domanda il termine, se vuoi il vero giudizio di flagranza; essendo ad esso essenziale, che l'arrestato rimanga in presenza della giustizia.

Amerei che l'onor. Pascale si persuadesse, che la proposta ministeriale e dell'Ufficio centrale non merita le sue censure.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. L'arrestato, secondo la legge attuale, potrebbe domandare di esser portato immediatamente dinanzi al tribunale, ma in tribunale l'udienza è fissata ad altro giorno non vicino e bisognerà convocarlo espressamente. Perchè si faccia qualche cosa fin dal primo momento, dica l'arrestato al procuratore del Re se vuole il giudizio immediato o se vuole il termine a difesa.

Osserva il senatore Pascale: ma egli vorrà il giudizio immediato, non per la discussione in merito, ma unicamente per opporre che fu illegale l'arresto fuori delle condizioni della flagranza, che non sia il caso di questo procedimento istantaneo. Ebbene domanderà, se ha intenzione di proporre tali difese, di esser portato immediatamente davanti al tribunale, ed allora che avverrà? O si è davvero fuori del caso del giudizio istantaneo, e riconosciuto ciò dal tribunale, tutto si annulla e l'arrestato è messo in libertà; o si riconosce che il procedimento è regolare, e si accerterà che fu una di quelle eccezioni che si mettono innanzi appunto per procrastinare questi giudizi, cancellarne l'impronta, annullarne l'efficacia esemplare.

Il fatto quotidiano è questo, che si chiede il termine per le difese anche quando difese non ci sono, nè ci possono essere innanzi alla prova della flagranza. Dunque il portare l'arrestato immediatamente innanzi al procuratore del Re,

ed esigere che si faccia a lui la prima dichiarazione pel termine a difesa è già grande agevolezza e una prima garanzia di celerità. Aggiungo che quando si sia richiesto l'invio diretto dinanzi al tribunale per esporre unicamente le ragioni relative alla regolarità del procedimento, e quelle ragioni siano respinte, ben potrebbe il tribunale, se lo credesse conveniente, accordare il termine per ulteriore difesa, non essendovi motivo assoluto di decadenza. Dunque maggiore celerità, garanzia contro i cavilli, e nessun dritto offeso.

Senatore PASCALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Se non mi sono spiegato abbastanza chiaramente, mi si permetta esprimere in altri termini il mio concetto.

Mettendo a confronto il sistema vigente con quello del progetto, bisogna venire inevitabilmente a questa conseguenza: che in un certo caso — nel caso, cioè che non concorrano le condizioni volute dalla legge per far luogo al giudizio istantaneo — con la legge attuale l'errore si può correggere immediatamente, (e il tribunale è tenuto a farlo di ufficio, anche quando l'imputato, ignaro del suo dritto e non assistito da un difensore, nulla eccepisca) mentre, col metodo che si propone, questa giustizia gli sarà ritardata, se egli non chiederà il giudizio immediato, rinunciando al termine della difesa.

Che volete che sappia un imputato, che non sia un giurista, di flagranza o quasi flagranza, di definizioni di reato e di competenze? Egli dirà quasi sempre — e la relazione lo ammette: — datemi tempo perchè possa consigliarmi e difendermi; e per esercitare questo suo diritto, rimarrà in carcere quando potrebbe uscirne.

Se poi, per un caso che raramente si avvera, accetterà che si proceda immediatamente al giudizio, egli dovrà rassegnarsi ad essere condannato senza valida difesa, perchè l'articolo riformato, gli nega il diritto di domandare al tribunale quel termine, che non domandò quando n'era tempo. Infatti la modificazione che si propone consiste appunto in questo: che si debba domandare il termine al procuratore del Re, nell'interrogatorio e non più al tribunale, che non dev'essere infastidito per tanto poco!

Persisto, dunque, nell'opinione che la proposta innovazione dell'art. 46 sia da respingere.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. La differenza fra noi e il senatore Pascale è questa, che secondo lui, quando abbia l'arrestato chiesto di essere portato innanzi al tribunale, avrebbe assolutamente perduto il diritto del termine alla difesa; mentre, secondo noi, se l'arrestato dice: io ho chiesto questo invio unicamente per dimostrare la illegalità dell'arresto e del giudizio istantaneo, quel diritto non lo perde. Ora se il collega Pascale conviene che il portare l'arrestato immediatamente dinanzi al procuratore del Re ed obbligarlo a dire al medesimo se voglia o no il termine alla difesa onde non perder tempo, e far cominciare a decorrere quel termine, è per sé un bene, ove tema l'inconveniente da lui supposto, proponga a tal uopo un emendamento senza negare il vantaggio che già nel progetto della Commissione si assicura, senza domandare il rigetto dell'articolo.

Senatore PASCALE. Io propongo il rigetto dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, vuol dire che voterà contro.

Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Per conseguenza pongo ai voti l'art. 46 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene un emendamento del senatore Auriti all'art. 60, che non è fra gli articoli contemplati nel progetto.

Leggo il testo vigente dell'art. 60.

Art. 60. — Gli ufficiali suddetti arresteranno e tradurranno avanti il pretore qualunque individuo che essi avranno sorpreso in flagrante reato o che sarà denunciato per clamore pubblico, allorchè il reato importi la pena del carcere maggiore di tre mesi od altra pena più grave, ovvero trattisi delle persone menzionate nel n. 1 dell'art. 206, ed il reato sia punibile col carcere. Il pretore trasmetterà immediatamente al procuratore del Re il rapporto prescritto nel 2^o capoverso dell'art. 68.

Potranno richiedere l'aiuto della forza pubblica al sindaco o vice-sindaco del luogo, il quale non potrà ricusarla. —

A questo testo il signor senatore Auriti propone due emendamenti i quali non hanno altro scopo che di mettere in relazione la dizione del testo vigente col nuovo Codice penale; e consisterebbero nel dire: « allorchè il reato importi la pena della reclusione, della detenzione o dell'arresto per un tempo maggiore, ecc. »

E poi, là dove è detto: « ed il reato sia punibile col carcere », si debba dire invece: « ed il reato sia punibile colla reclusione, o la detenzione, ovvero con l'arresto non inferiore ai 6 giorni. Il pretore, ecc. »

Domando se questi emendamenti sono appoggiati.

(Appoggiati).

Essendo appoggiati, ha facoltà di parlare il senatore Auriti per isvolgerli.

Senatore AURITI. Pregherei il presidente di permettermi di fare una enunciazione del metodo che si potrebbe seguire nella discussione dei tre articoli 60, 64 e 74.

Sopra questi tre articoli ci sono tre emendamenti del senatore Miraglia, ma tutti quanti muovono da un unico concetto; è una stessa formola che vi si ripeterebbe nei tre articoli.

Sopra questi tre articoli io propongo degli emendamenti, anch'essi dipendenti da unica premessa, e che riguardano propriamente la forma. Quindi io credo che la discussione dovrebbe procedere così: discutere tutti e tre gli articoli perchè tanto gli emendamenti di sostanza, quanto quelli di forma, si rannodano per tutti tre ad unico concetto per ciascuno di due gruppi. E siccome la sostanza deve precedere la forma, la esposizione dovrebbe essere prima fatta del senatore Miraglia, e poscia da me, al che seguirebbe la discussione, con le dichiarazioni dell'Ufficio centrale e del ministro.

PRESIDENTE. Il signor senatore Auriti propone che si faccia una discussione sola dei tre articoli 60, 64 e 74 che nel testo dell'Ufficio centrale non sono punto compresi, ma che tanto egli quanto il senatore Miraglia vorrebbero che vi si comprendessero modificandosene il testo vigente. Inoltre il senatore Auriti propone che nella discussione su questi tre articoli si dia

la precedenza agli emendamenti del senatore Miraglia perchè abbracciano la sostanza, mentre i suoi si riferiscono alla forma.

Mi pare che il sistema proposto dal senatore Auriti possa essere accettato.

Non sorgendo obiezioni chiedo se gli emendamenti del senatore Miraglia sono appoggiati.

Essendo appoggiati gli do facoltà di svolgerli.

Senatore MIRAGLIA, *junior*. Sarò brevissimo e chiedo venia al Senato se debbo rasentare una discussione di articoli senza di che non saprei davvero come trovar modo a poter giustificare le mie proposte.

Il Codice di procedura penale vigente nel suo art. 182, anteriormente ad ogni modifica, prescriveva che il mandato di cattura si poteva spedire soltanto in quei casi, in cui il reato potesse essere punibile con pena maggiore di tre mesi di carcere, od anche col carcere semplicemente, quando si trattasse di persona sospetta.

Era questa la regola, la norma generale, che presiedeva alla spedizione del mandato di cattura.

Però il legislatore non poteva non preoccuparsi di due ipotesi di fatto alle quali nello interesse dell'ordine pubblico doveva necessariamente provvedere; intendo parlare della flagranza e del pericolo di fuga.

In caso di flagranza, in cui il reato assume temporaneamente una importanza maggiore di quella che effettivamente ha, il legislatore, pur prescrivendo agli agenti della forza pubblica di arrestare in flagrante reato chiunque, senza badare alla pena, cui per avventura il reato potesse essere soggetto, lo stesso obbligo prescrive agli ufficiali di polizia giudiziaria con gli articoli 60 e 64, i quali articoli loro ordinavano, in caso di flagrante reato, di arrestare l'imputato ma esclusivamente in quei casi in cui si poteva spedire il mandato di cattura. È ovvia la ragione della differenza fra gli agenti della forza pubblica e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Gli agenti della forza pubblica non possono essere sempre in grado di poter fare il ragguaglio fra la pena e il reato, ragguaglio che gli ufficiali della polizia giudiziaria hanno sempre il dovere, e son sempre in grado di fare.

Quindi se potevasi pel momento consentire agli agenti della forza pubblica di arrestare

chiunque, questa facoltà non poteva ugualmente essere consentita agli ufficiali della polizia giudiziaria, i quali avevano, come si è già detto, il dovere, in caso di flagranza, di ordinare l'arresto o di arrestare, ma sempre in quei casi, in cui si poteva spedire il mandato di cattura.

La seconda ipotesi di fatto, cui pur dovevasi provvedere, era il pericolo di fuga.

Il mandato di cattura è una facoltà giurisdizionale del giudice istruttore, ed ha bisogno di tempo, perchè si possa giudicare se sia il caso o no di spedirlo, e intanto l'imputato può prendere il volo.

Ecco perchè il legislatore investì il pretore locale coll'art. 74 della stessa facoltà onde è investito il giudice istruttore, inquantochè, nel pericolo di fuga, egli ha facoltà di spiccare ordine di arresto, ma sempre però nei casi, nei quali per l'art. 182 si poteva spedire mandato di cattura.

Ed ecco, anteriormente alla modifica del 1876, un sistema coordinato in tutte le sue parti, una tela perfettamente ordita, per servirmi dell'espressione del mio carissimo amico Pascale, ed io soggiungo, una tela che non faceva una grinza. Unico era il principio: non si può essere arrestati, se non nei casi in cui si può spedire mandato di cattura, in flagranza o no, e ciò per il principio logico e giuridico che ove è impossibile il carcere preventivo, ivi è pure impossibile l'arresto. Sola eccezione l'arresto, che l'agente della forza pubblica, per provvedere alle esigenze del momento, poteva e doveva eseguire, sempre in caso di flagranza; e se in questo caso veniva oltrepassato il limile legale, ciò era un inconveniente necessario, che il legislatore certo non poteva evitare, ma al quale certo si sarebbe subito provveduto dalla Camera di consiglio.

Era questo il sistema anteriore alla provvida legge del 1876.

Che cosa prescrisse, e quale fu lo scopo di questa legge?

Fu quello soltanto di circoscrivere, modificando gli ampi confini dell'art. 182, i limiti entro i quali si poteva spedire il mandato di cattura, aumentando così il numero dei reati i quali non erano compatibili con la detenzione preventiva.

Ma, così facendo, e providamente dispo-

nendo, il legislatore del 1876 non volle già, nè poteva voler modificare il principio che è il pernio fondamentale intorno a cui si aggira il nostro Codice di procedura penale, il principio cioè che dove è incompatibile il carcere preventivo, ivi deve essere anche incompatibile l'arresto dell'imputato.

Questo principio non solo il legislatore del 1876 non volle modificare, ma lo confermò espressamente, con la modificazione di un altro articolo, il 197, nel quale si prescrive, che l'individuo arrestato nei casi nei quali non si poteva spedire mandato di cattura da chiunque fosse stato arrestato, doveva esser posto immantinentemente in libertà.

Ma quanto è vero quello che diceva l'altro giorno l'onor. senatore Pascale! I Codici sono un tutto armonico. Quando si modifica una disposizione bisogna guardare, e non sempre riesce di poterlo fare, a tutte le altre disposizioni colle quali l'articolo che si vuol modificare, ha relazione. Io credo d'aver dimostrato al Senato come gli articoli 60, 64 e 74, i quali facevano obbligo agli ufficiali di polizia giudiziaria d'arrestare un individuo in flagrante reato, o permettevano al pretore di arrestarlo, nell'ipotesi in cui vi fosse sospetto di fuga, erano strettamente legati coll'art. 182, perchè in tanto avevano facoltà d'arrestare in quanto si poteva spedire mandato di cattura.

Ora modificato l'art. 182, si dovevano necessariamente modificare anche gli altri, il che non si fece; nè questa modificazione si propone oggi coll'attuale progetto di legge nel quale l'art. 182 viene per una seconda volta modificato, nel senso che si restringono ancora più, di quello che ha fatto il legislatore del 1876, i limiti entro i quali si può spedire il mandato di cattura, e quindi il numero dei reati per i quali è incompatibile la detenzione preventiva diviene anche maggiore. Ciò premesso, qual'è lo stato delle cose nel momento in cui parliamo? Non essendosi modificati gli articoli 60, 64 e 74, oggi può accadere (dico può accadere, perchè nella pratica questi articoli sono sempre intesi come implicitamente modificati), che un individuo può essere arrestato in flagranza, o quando il pretore crede possa esservi pericolo di fuga, anche nei casi, in cui abbia commesso un reato che è incompatibile colla detenzione preventiva, ed in tal caso se non si provvede

a questa antinomia, a che tormentare di continuo codesto art. 182?

A che circoscrivere i casi in cui il mandato di cattura si può spedire? A che allargare sempre di più il numero dei reati per i quali il carcere preventivo è inammissibile?

Da una parte si chiude la prigione e si spalanca dall'altra, a due battenti; si restringe la facoltà di spedire mandati di cattura, e resta immutata quella di spedire ordini di arresto; s'inneggia al principio che regola debba essere la libertà, eccezione l'arresto, viceversa poi la eccezione paralizza le benefiche conseguenze della regola; i freni si stringono ed allargano nel tempo stesso, e chi non può essere arrestato con mandato di cattura, lo può essere con ordine di arresto.

Dunque una volta che ci troviamo a modificare, modifichiamo quanto è necessario per armonizzare le disposizioni che si trovano in disaccordo. Ai 93 articoli modificati, aggiungiamo ancora questi altri tre, allo scopo di circoscrivere le facoltà dell'ufficiale di polizia giudiziaria, di ordinare l'arresto, solo ai casi nei quali a norma dell'art. 182 modificato, si può spedire mandato di cattura.

Così rimarrebbe integro il principio che quando il carcere preventivo è inammissibile, è pure inammissibile l'arresto dell'imputato.

Ho inteso fare una obiezione a questo ragionamento che a me almeno, sembra evidente. Non confondete, si dice, il caso di flagranza con gli altri casi. In flagranza si può arrestare chiunque. Si prenda esempio dall'Inghilterra, la terra classica della libertà; eppure in Inghilterra si arresta chiunque sia sorpreso in flagranza di reato; ma io non intendo modificare questo principio che vige in Inghilterra come in tutte le altre legislazioni, e che presso di noi è contenuto nell'art. 65 in forza del quale tutti i depositari della forza pubblica, secondo ho già di sopra rammentato, hanno il dovere di arrestare in flagranza di qualunque reato. L'agente della forza pubblica non è tenuto a fare nè sempre il può, un ragguaglio fra il reato e la pena, ed inoltre in molti casi l'arresto serve ad evitare mali maggiori, a provvedere all'interesse stesso del delinquente, a sottrarlo dal furor popolare.

Io non chiedo la modifica dell'art. 65, ma

degli articoli 60 e 64, i quali parlano degli ufficiali di polizia giudiziaria, che sono ben diversi dagli agenti della forza pubblica. Gli ufficiali della polizia giudiziaria, fra i quali i pretori e i giudici istruttori, hanno il dovere di conoscere la legge e debbono fare il ragguaglio fra la pena ed il reato, e se il reato è incompatibile con la detenzione preventiva, essi non possono ordinarla.

Nel caso poi dell'articolo 74 la ragione appare ancora più evidente. Non vi è modo di poter per qualunque sforzo metterlo in armonia con le modificazioni dell'art. 182. Il pericolo di fuga è un' apprezzazione molto soggettiva. Può esservi un pretore allarmista che in ogni reato scorga un pericolo di fuga, ed allora egli, valendosi dell'art. 74 come è ora formulato, avrebbe ampia facoltà di arrestare, senz'altra restrizione che quella già stabilita coll'art. 182 e che venne poi ancor più ampliata colla legge del 76, e coll'attuale progetto estesa in confini anche maggiori.

Sono queste le ragioni per le quali io rassegnò all'approvazione del Senato una modificazione agli articoli 60, 64 e 74 nel senso che la facoltà concessa con questi articoli agli ufficiali di polizia giudiziaria qui indicati, di spedire ordini d'arresto, la si debba esclusivamente esercitare entro quei confini nei quali si può spedire il mandato di cattura.

PRESIDENTE. Essendo già stati appoggiati gli emendamenti dell'onor. senatore Auriti gli do facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Nelle discussioni confidenziali che hanno preceduto questa discussione pubblica tra i membri dell'Ufficio centrale e i proponenti di emendamenti, esposi già ai colleghi il concetto a cui s'informa la mia opinione contraria alle proposte del senatore Miraglia.

La distinzione cardinale è tra *arrestare* e *detenere*.

Arrestare per i confronti, per gl'interrogatori, e per altri fini analoghi, e detenere per mettere in carcere sino a tanto che non si accordi la libertà provvisoria, se è il caso di accordarla.

Ora il mandato di cattura esprime questo appunto: arresto per mettere in carcere, e tenere in carcere pendente l'istruzione, sino a

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1891

tanto che non si accordi la libertà provvisoria; ma fuori di questo caso la legge parla di arresto e l'arresto allora ha altri fini, altri limiti, altre conseguenze.

Si comincia dall'art. 65 che è il più generale, sugli arresti in flagranza.

I depositari della forza pubblica, senza limite alcuno, possono e debbono arrestare. E qui secondo me non è soltanto perchè gli agenti della forza pubblica non sono in grado di sapere qual sia la qualità e quantità della pena comminata al reato, no; è pure perchè gli agenti della forza pubblica non possono permettere che si compia l'esecuzione di un reato, che per esempio, in mezzo alla strada pubblica, con pugni si offendano i cittadini tra loro, che dai pugni si passi ad adoperare il coltello, che cresca il tumulto.

No, bisogna dividere, bisogna arrestare, bisogna portare gli arrestati innanzi al magistrato perchè si riconosca la identità delle persone, perchè siano interrogate. Ma adempiuti questi fini, bisognerà rilasciare gli arrestati, non si potrà metterli in carcere se non in quei casi in cui si può spedire mandato di cattura.

Ecco la prima parte.

Vengono gli articoli 60 e 64.

Questi articoli prevedono anche essi il caso dell'arresto in flagranza, e qui richiedono alcune condizioni minori di quelle le quali sono necessarie per la spedizione del mandato di cattura.

E questo come si giustifica?

Quel tale arresto non porta le conseguenze derivanti dalla spedizione ed esecuzione di un mandato di cattura, che cioè l'arrestato si porti in carcere e vi stia sin tanto che non sia ammesso a libertà provvisoria. Quegli articoli sono invece coordinati agli articoli che riguardano il procedimento istantaneo, perchè in quei tali casi dell'articolo 60 e dell'articolo 64, viene il complemento dell'articolo 197 che vi dice doversi rilasciare gli arrestati, se mancano le condizioni pel mandato di cattura, tranne che si proceda al giudizio istantaneo innanzi al tribunale per l'articolo 46, innanzi al pretore per l'articolo 73.

È quello dunque un arresto che ha scopo speciale, è un arresto che se non lo volete

considerare legittimo, dovete cancellare tutti gli articoli del procedimento istantaneo.

Vi è però un altro caso previsto dagli articoli 74 e 79, il caso dell'arresto non per flagranza, ma pel sospetto di fuga.

Quando il reato ha una certa gravità è importante che si possa aver presente l'imputato, che lo si possa interrogare, metterlo in confronto coi testimoni, sottoporlo a ricognizioni, a perizie e simili.

Mettete il caso di un reato commesso da un forestiero, da uno che nessuno conosce; i presenti l'hanno visto ma non ne sanno il nome. Quegli intanto sta per fuggire; qual più evidente necessità di arrestarlo per poterlo presentare ai testimoni ed assicurare pel processo l'identità della persona e la prova del reato? Cosa dice la nostra legge di procedura?

Quando non si può spedire mandato di cattura si spedisce mandato di comparizione, e se l'imputato non si presenta, il mandato di comparizione si muta in mandato di cattura.

Ora, o signori, contro uno che è pronto per fuggire, che sta per salpare su un bastimento che domani farà vela per altri lidi, avrete un bel fare con lo spedire il vostro mandato di comparizione onde poi convertirlo in mandato di cattura, non arriverete più in tempo.

Quindi è che, come disse l'onor. Pierantoni, col quale mi piace di essere questa volta d'accordo, i Codici di procedura penale più recenti, e specialmente quello austriaco, tra i casi precipui della spedizione di mandato d'arresto pongono quello giustificato da pericolo di fuga. La fuga sottrae al processo un elemento necessario, la fuga significa anticipatamente diniego di ubbidienza al possibile mandato di comparizione.

In conclusione, io rispondo al senatore Miraglia. L'art. 65 provvede alla necessità immediata dell'ordine pubblico, gli articoli 60 e 64 provvedono alla possibilità del giudizio istantaneo, cui mancherebbe la base senza questi articoli, e l'art. 74 provvede, fuori delle condizioni ordinarie del mandato di cattura a rendere possibile la presenza dell'imputato nei confronti, per gli interrogatori, per le verificazioni necessarie.

E con questo credo di avere giustificato la mia opinione di doversi respingerè gli emendamenti del senatore Miraglia.

Vengono poi gli emendamenti che io ho proposto a mia volta e che potrei anche ritirare, in quanto che essi non sono che un'applicazione del decreto-legge di coordinamento ai tre articoli, e già la giurisprudenza si pronuncia nel senso delle mie proposte. Ma poichè quegli articoli riguardano la libertà personale, materia molto gelosa, io credo che sia utile rimuovere ogni dubbio, definire, accertare i casi di arresto legittimo col testo di legge anzichè coi responsi della giurisprudenza.

Negli articoli 60, 64, 74 del Codice di procedura penale si parla di carcere; ora il carcere non esiste più, e le pene corrispondenti sono la reclusione, la detenzione, per quel che riguarda i delitti; l'arresto non minore di sei giorni per quel che riguarda le contravvenzioni. Ora poichè i procedimenti direttissimi possono aver luogo tanto pei delitti quanto per le contravvenzioni, e poichè la presentazione dell'imputato può essere necessaria tanto nell'uno come nell'altro caso, al carcere bisogna sostituire la reclusione, la detenzione o l'arresto secondo le distinzioni specificate nell'art. 22 del decreto 1° dicembre 1889.

Io ripeto che questa non è che questione di pura forma; io ripeto che potrei anche abbandonare questi emendamenti rimettendomi alla giurisprudenza, ma che in materia così delicata e gelosa quale la libertà personale, bisogna assicurare gli esecutori e garantire i diritti col testo espresso dalla legge, ed io ne propongo la formola.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Per la verità io credeva, e mi sono ingannato, che il mio emendamento non avesse potuto trovare ostacolo; tanto sembravami evidente; ma vedi

«...giudizio uman come spesso erra!»

Dopo l'opposizione del senatore Auriti, ossequente come io sono alla sua autorevole opinione, ho pensato su di essa più volte e ripensato, ma sono stato così sfortunato da non potermene in nessun modo persuadere.

Le osservazioni, e questa non è che un'idea generale, del senatore Auriti, sono pregevolissime e meritano di essere prese in seria considerazione, ma quando? quando rifaremo il Codice di procedura penale; oggi si tratta sol-

tanto di vedere se c'è o non c'è armonia tra l'art. 182, nel modo come è modificato, e i tre articoli dei quali ho fatto parola.

È vero o non è vero che anteriormente al 1876 non si poteva spedire ordine di arresto e non si poteva arrestare un individuo se non nel caso nel quale si poteva spedire mandato di cattura?

Questo è verissimo e credo che non si possa negare, poichè con l'art. 182 armonizzavano perfettamente gli articoli 60, 64 e 74 i quali tre articoli, e nel caso di fuga, e nel caso di flagranza, non permettevano per qualunque ragione nè l'arresto nè la spedizione di un ordine di arresto, se non nei casi in cui si poteva spedire mandato di cattura.

E perchè questo?

Perchè, per ragion logica e giuridica ripeto, dove la carcerazione preventiva è impossibile, non è possibile l'arresto.

Risponde l'onor. Auriti: distinguamo tra detenere ed arrestare.

Ma cotesta distinzione io non la veggo, nè esplicitamente nella legge, nè implicitamente nei principî, ond'essa è informata. Non la vedo nella legge perchè non si fa in nessun luogo ed in nessuna ipotesi di fatto.

La distinzione che si fa nella legge è tra mandato di cattura ed ordine di arresto; ma è codesta una questione soltanto di forma, come comprende bene il Senato, perchè il mandato di cattura è un atto di giurisdizione che può esercitare soltanto il giudice istruttore di cui non si è voluto investire il pretore.

Il pretore può spedire soltanto ordini di arresto. Però arresto o cattura, quale è la conseguenza? Che l'imputato va in prigione e ci sta; dunque trattasi sempre di carcerazione preventiva; e per i principî informativi del rito procedurale essa, quando è vietata, non può aver luogo nè per ordine di arresto nè per mandato di cattura. E qui me lo perdoni il mio amico senatore Auriti, ma io credo che non si possa legittimare l'art. 74 così come è formulato solo perchè in caso di fuga, non si potrebbe, occorrendo, spedire il mandato di comparizione. Se l'imputato, egli dice, si desse alla fuga, il mandato di comparizione sarebbe impossibile. È forza dunque o è utile in certi casi impedire la fuga con l'arresto. Ma adagio, rispondo io, ai mali passi. Si può arrestare quando

già si è spedito inutilmente mandato di comparizione, ma in tal caso l'arresto non è che una pena della sua disubbidienza; nè codesta ipotesi di fatto si verifica, quando si arresta, nel caso previsto dall'art. 74; dunque non si potrebbe sotto questo aspetto legittimare la sua attuale dizione, e con ciò mi pare di aver risposto all'obiezione dell'onor. Auriti sulla riforma da me proposta, relativa a questo articolo 74.

Un'altra obiezione si fa, ma questa relativa alla riforma degli articoli 60 e 64.

Voi, si dice, rendete impossibile o pregiudicate la citazione istantanea.

E qui dico, intendiamoci, poichè una nostra interpretazione potrebbe avere delle conseguenze non liete nell'interesse della libertà dei cittadini, conseguenze che potrebbero paralizzare, neutralizzare gli effetti benefici di queste modificazioni che noi facciamo.

Ma è mai presumibile che per dare il gusto al procuratore del Re di provvedere in un modo anzichè in un altro, abbia il legislatore ordinato un arresto nei casi nei quali l'arresto stesso non può essere eseguito? La citazione diretta o direttissima può farsi d'ordinario pei reati che avvengono nella sede del procuratore del Re.

Se per caso un individuo fosse arrestato fuori dei casi voluti dalla legge, si conduce innanzi al procuratore del Re. Due mezzi egli ha, o trasmette al giudice istruttore le carte, ed il giudice istruttore ne fa rapporto alla Camera di consiglio, e questa legittimerà o no l'arresto, secondo crede di giustizia; oppure procede per citazione diretta o direttissima, ed in questo caso non si applica l'art. 197.

Ma in tutti gli altri casi nei quali il reato è commesso fuori della sede dei tribunali, non si può applicare il sistema medesimo; quindi il criterio dell'onor. Auriti non potendosi attuare in tutti i casi, non può essere un criterio esatto, e, secondo il modesto mio modo di vedere, non lo è, perchè è la legge stessa che obbliga l'uffiziale di polizia giudiziaria di scarcerare gli individui arrestati fuori dei casi nei quali è possibile il mandato di cattura. Facciamo un'ipotesi: in una sede lontana da quella in cui risiede il procuratore del Re, il pretore per gli articoli 60 e 64 del Codice di procedura penale, potrebbe, secondo l'opinione dell'onorevole Auriti, spiccare l'ordine di arresto anche

fuori i casi in cui per l'art. 182 si può spedire mandato di cattura. Spiccato l'ordine di arresto l'imputato si presenta davanti il pretore stesso il quale per altra disposizione di legge, deve metterlo in libertà.

Ora è egli presumibile che il legislatore possa prescrivere l'ordine di arresto in quei casi dove egli prescrive invece doversi mettere in libertà? La facoltà del pubblico ministero si esercita anche nel caso di un arresto fuori i limiti di legge, ma non potrebbe ammettersi che si possano permettere gli arresti illegali solo perchè il pubblico ministero possa esercitare codesta facoltà.

È la prima volta che mi imbatto in un'opinione così poco liberale, in così poca armonia col principio che *la libertà dev'esser la regola, l'arresto l'eccezione*.

Questi inconvenienti derivano dal perchè noi non abbiamo ancor tolta una contraddizione che offende un principio intorno a cui s'impertina e si aggira quel complicato organismo che è il Codice di procedura penale; ed è, ripeto ancora una volta, il principio logico e giuridico che dove carcere preventivo non è ammissibile, non è neanche ammissibile l'arresto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Manfredi, relatore.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale tiene il concetto dell'onor. Auriti. Non crede coll'onor. Miraglia, che la differenza rimasta, dopo la riforma del 1876, tra l'art. 182 e gli articoli 60, 64 e 74, sia effetto di dimenticanza od inavvertenza del legislatore. Il legislatore del 1876 volle modificare quell'articolo, non volle modificare questi. In tutto il tempo, in cui si è applicato e commentato il codice di procedura penale colla legge del 1876, non si è udito che questa differenza fosse rimasta per errore.

Il senatore Auriti ha ben spiegata la distinzione tra l'arresto e la detenzione. Io dirò ancora grandissima la differenza tra arresto e mandato di cattura. L'arresto è un semplice fatto di polizia; e può esser fatto di sole ore o di minuti; produce custodia, non detenzione; si scioglie, e ne può conseguire che si proceda per mandato di comparizione, non per mandato di cattura. Ripeto poi qui di nuovo quello che ho detto testè nella discussione precedente; che, cioè, non dobbiamo argomentare dai casi

eccezionali, e meno ancora dagli abusi. La custodia è sempre carcere, si soggiunge; l'arrestato va pur sempre in prigione. No; così non dev'essere. Altro è la custodia, altro il carcere; il modo, il luogo è diverso.

L'arresto soddisfa al bisogno del momento; bisogno di far cessare l'azione delittuosa, di evitare anche maggiori guai; bisogno di ricognizione, di confronti; e quando è il caso, bisogno del procedimento istantaneo al giudizio. Non produce altro effetto che vada a pareggiarsi al mandato di cattura con tutte le sue conseguenze, quando non sia caso, che se ne approprii l'istruzione normale.

Perciò l'Ufficio centrale, come crede utile accettare le correzioni proposte dal senatore Auriti, che sono di coordinamento con le pene del nuovo codice penale, non può consentire agli emendamenti del senatore Miraglia.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. A mio avviso l'art. 65 del Codice di procedura penale, il quale è pure conservato, stabilisce una distinzione fondamentale per le applicazioni degli articoli 60, 64 e 74 in rapporto all'art. 182.

In esso è detto che ogni depositario della forza pubblica è tenuto ad arrestare chiunque in flagranza di reato.

Certo, con questa forma generica, il legislatore ha voluto fare una distinzione fra gli agenti della forza pubblica e quei magistrati, i quali possono bensì disporre della forza pubblica, ma però nell'esercizio della loro rispettiva competenza.

Ora gli articoli 60, 64 e 74 regolano quei casi a cui si devono riferire le osservazioni dell'onor. relatore e dell'onor. Auriti, i quali casi appartengono appunto a quella forma di procedimento più spedito che si intende qui disciplinare con nuove disposizioni.

L'art. 182 riguarda poi i mandati di cattura; quindi occorre fare una distinzione tra l'arresto che si traduce in semplice custodia, affinché il sospetto di un reato non possa sfuggire, e le disposizioni che si debbono dare nell'esercizio di quella speciale competenza stabilita col nome di citazione diretta e direttissima. Gli articoli 60, 64 e 74 nulla hanno che fare con le disposizioni dell'art. 182, nel quale sono determinate

le circostanze ed i casi speciali in cui si possa spedire il mandato di cattura.

Quindi non posso acconsentire nelle osservazioni che si sono fatte, e prego l'onorevole Miraglia che voglia lasciare il progetto di legge come è stato presentato, e che gli emendamenti di forma proposti dal senatore Auriti siano approvati dal Senato.

Senatore MIRAGLIA, *junior*. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Io non posso dichiararmi soddisfatto delle risposte avute e dall'Ufficio centrale e dall'onor. guardasigilli, anche perchè nella pratica delle cose gli articoli 60, 64 e 74 s'intendono implicitamente modificati.

L'esperienza avuta nell'ufficio di pubblico ministero che ho esercitato per parecchi anni, mi ha dimostrato che dal 1876 in qua non è mai accaduto il caso, che un ufficiale di polizia giudiziaria, specie poi il pretore, si sia permesso di arrestare un individuo, se non nei casi ne' quali ammissibile sia la carcere preventiva.

Ora, poichè il mio emendamento non è stato accettato, nè dal ministro proponente, nè dall'Ufficio centrale e la sua possibile reiezione potrebbe pregiudicare quello che praticamente è stato accettato, così io ritiro, ma per questa sola ragione, la mia proposta.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Miraglia *junior* ritirato gli emendamenti da lui proposti agli articoli 60, 64 e 74, rimangono gli emendamenti di forma proposti agli articoli stessi dal senatore Auriti.

Domando al senatore Auriti se desidera di svolgerli.

Senatore AURITI. Dal momento che sono accettati, reputo inutile lo svolgerli.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Rileggo il testo vigente dell'art. 60.

Art. 60. — Gli ufficiali suddetti arresteranno e tradurranno avanti il pretore qualunque individuo che essi avranno sorpreso in flagrante reato o che sarà denunciato per clamore pubblico, allorchè il reato importi la pena del carcere maggiore di tre mesi od altra pena più grave, ovvero trattisi delle persone menzionate

nel n. I dell'art. 206, ed il reato sia punibile col carcere. Il pretore trasmetterà immediatamente al procuratore del Re il rapporto prescritto nel 2^o capoverso dell'art. 68.

« Potranno richiedere l'aiuto della forza pubblica al sindaco o vice-sindaco del luogo, il quale non potrà ricusarla ».

Il senatore Auriti al primo comma di questo articolo propone i seguenti emendamenti. Laddove dice: « ... importi la pena del carcere », propone si dica: « ... della reclusione, della detenzione o dell'arresto per un tempo maggiore, ecc. » e dove è detto: « sia punibile col carcere », propone si dica: « ... colla reclusione, o la detenzione, ovvero con l'arresto non inferiore ai 6 giorni. Il pretore, ecc. ».

Il resto come al testo.

Pongo ai voti questi due emendamenti all'art. 60, accettati e dall'onorevole guardasigilli e dall'Ufficio centrale.

Chi li approva voglia alzarsi.

(Approvati).

Approvasi poi l'art. 60 così modificato.

Art. 64. — Nel caso di flagrante reato, che importi la pena del carcere eccedente tre mesi o pena maggiore, i suddetti ufficiali ordineranno l'arresto degli imputati, ed a tale effetto richiederanno l'aiuto della pubblica forza.

L'arresto degli imputati sarà da loro ordinato anche quando il flagrante reato sia punibile con la pena del carcere non eccedente i tre mesi, se gl'imputati sono nel novero delle persone menzionate nel numero primo dell'art. 206.

Essi raccoglieranno le prove che potranno essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti; e, qualora vi sia pericolo nell'indugio, procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati, o di ogni altra persona sospetta di connivenza.

L'onorevole senatore Auriti al primo comma dove dice: « importi la pena del carcere » propone si dica: « importi la pena della reclusione, della detenzione o dell'arresto per un tempo eccedente i tre mesi, o pena, ecc. » e al comma secondo dove dice: « sia punibile colla pena del carcere » propone si dica: « ... della reclusione o della detenzione non eccedente i tre mesi, o

dell'arresto purchè non inferiore a sei giorni se, ecc. ».

Il resto come al testo.

Anche questi emendamenti sono accettati dall'onorevole guardasigilli e dall'Ufficio centrale.

Li pongo ai voti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Approvasi poi l'art. 64 così modificato.

Art. 74. — Ove nel corso delle informazioni od anche dopo la trasmissione degli atti indicati nell'articolo seguente, il pretore abbia fondati motivi di sospettare che la persona imputata sia per darsi alla fuga, potrà anche ordinare l'arresto, quando contro la medesima esistano gravi indizi di reità, e si tratti di reato importante pena del carcere eccedente i tre mesi, o pena maggiore, ovvero sianvi indizi contro una delle persone menzionate nel numero primo dell'art. 206, e il reato sia punibile col carcere. Egli estenderà in questo caso un verbale, e ne informerà immediatamente il procuratore del Re.

Il senatore Auriti propone a questo art. 74 due emendamenti. Laddove dice: « importante pena del carcere » propone si dica: « che importi la pena della reclusione, della detenzione o dell'arresto per un tempo eccedente i tre mesi, ecc. » poi come al testo in vigore fino alla parola: « col carcere » invece della quale si propone di dire: « con la reclusione, o detenzione, ovvero con l'arresto non inferiore a sei giorni ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti anche questi due emendamenti accettati pur essi dall'Ufficio centrale e dall'onorevole ministro.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Approvasi poi l'art. 74 così modificato.

PRESIDENTE. Ora passeremo all'articolo 182. Lo rileggo:

Art. 182. — Se trattisi di delitto per il quale la legge stabilisce la multa, il confino, ovvero la reclusione o la detenzione inferiore nel minimo ai tre anni, ovvero la interdizione dai pubblici uffici, sola o congiunta ad una di

dette pene, il giudice rilascia mandato di comparizione.

Può anche rilasciare mandato di cattura:

1.^o Se trattasi di un delitto per il quale la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre mesi di reclusione o di detenzione e l'imputato sia nel novero degli ammoniti per ozio, vagabondaggio o diffamazione, secondo gli articoli 94 al 96 della legge di pubblica sicurezza, o sia stato condannato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici o a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, o sia sottoposto alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

2.^o Se trattasi di violenza o resistenza all'autorità preveduta negli articoli dal 187 al 190, o di oltraggio preveduto negli articoli dal 195 al 197 del Codice penale, ovvero di associazione per delinquere preveduta nell'articolo 248 del detto Codice;

3.^o Se trattasi di truffa, preveduta nell'articolo 413, o della frode preveduta nell'articolo 415, ovvero della appropriazione indebita preveduta nell'articolo 419, o di furto preveduto negli articoli dal 402 al 404 del Codice penale, o di estorsione o di rapina, ancorchè la pena stabilita nella legge sia inferiore nel minimo a tre anni, ovvero di alcuno fra i delitti preveduti nel primo capoverso dell'articolo 202, nei numeri 1.^o e 2.^o dell'articolo 218, nell'articolo 257, nella prima parte dell'articolo 258, nel capoverso dell'articolo 333 e nei capoversi dell'articolo 345 del Codice penale.

4.^o Se trattasi di un delitto per il quale la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre mesi di reclusione o di detenzione, e l'imputato non abbia domicilio nè residenza nel regno.

« Trattandosi di delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo od un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura; ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, dopo avere interrogato l'imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione.

« Rilascia mandato di cattura contro l'imputato dei delitti indicati nel capoverso prece-

dente che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga ».

A questo articolo sono proposti diversi emendamenti.

Il primo è del senatore Auriti il quale propone che al n. 1 si dica:

« Se trattasi di delitto pel quale la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre mesi di reclusione o di detenzione, e l'imputato sia nel novero delle persone indicate nel n. 1 dell'art. 206 ».

E al n. 3 propone sia soppresso l'inciso: « ancorchè la pena stabilita nella legge sia inferiore nel minimo a tre anni ».

Il signor senatore Miraglia junior propone esso pure due modificazioni, cioè che al numero 1 si dica:

« Art. 182, n. 1. — Se trattasi di delitto, per il quale la legge stabilisce una pena superiore nel massimo a tre mesi di reclusione o di detenzione, e l'imputato sia nel novero delle persone indicate negli articoli dal 94 al 96 della legge di pubblica sicurezza, *sebbene non ammonite*, ecc. » (il resto identico).

E poi al numero 2 si aggiunga:

« Art. 182, n. 2. — ... o di oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197 del Codice penale, ecc » (il resto identico).

PRESIDENTE. Chiedo se gli emendamenti del signor senatore Auriti sono appoggiati.

Essendo appoggiati ha facoltà di svolgerli.

Senatore AURITI. I due miei emendamenti all'art. 182 sono quasi di forma. La spedizione del mandato di cattura è determinata da due condizioni diverse, in generale cioè dalla gravità del reato; e per reati anche meno gravi, dalla qualità degli imputati, che siano tra le persone sospette.

Ora la determinazione di queste persone sospette ha dato luogo a delle modificazioni che il progetto ministeriale e l'Ufficio centrale hanno collocato nell'art. 182; ma che poi ripercuotono il loro effetto nell'art. 206.

Ora poichè tutti gli articoli della procedura penale rinviano all'art. 206, io propongo, che qui nel numero 1 dell'art. 182 si dica: « le persone indicate nel numero 1 dell'art. 206 », e poi nel numero 1 dell'art. 206 si facciano le opportune modificazioni.

In secondo luogo osservo che nel numero terzo che sarebbe stato quarto, secondo il progetto ministeriale, ma è terzo nel progetto della Commissione, si legge: « ancorchè la pena stabilita nella legge sia inferiore nel minimo a tre anni ».

Questa clausola è implicita in tutti i numeri dell'articolo, e se fosse espressa nel solo numero tre, avrebbe sembianza d'una condizione speciale, e tale non è. Quell'inciso dev'essere soppresso.

Sottopongo poi al giudizio dell'onorevole presidente la proposta di porre in discussione prima dell'art. 182, l'art. 206 che riguarda la sostanza delle modificazioni.

PRESIDENTE. Chiedo ora se gli emendamenti dell'onorevole Miraglia sono appoggiati.

Essendo appoggiati gli do facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Il mio emendamento si attiene alla sostanza dell'art. 182.

Bisognerebbe, secondo il mio modo di vedere, che il Senato decidesse se accoglie questa questione di forma, e laddove l'accogliesse, la discussione darà più utile risultato quando si discuterà l'art. 206.

PRESIDENTE. Dunque ella ritira il suo emendamento e lo trasporta all'art. 206.

Senatore MIRAGLIA. Lo ritiro, purchè non sia pregiudicato.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Si discuterà dell'emendamento Miraglia quando si parlerà degli ammoniti e cioè all'art. 206.

L'emendamento Auriti rimanda all'art. 206 la discussione delle qualità delle persone ed allora avrà ragion di essere la discussione sull'emendamento Miraglia.

PRESIDENTE. Dare la priorità ad un articolo piuttostochè ad un altro per me è la stessa cosa, purchè si mantenga un solo metodo e non si pregiudichi il diritto dei proponenti gli emendamenti.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Il numero primo rinvia all'art. 206.

Il senatore Miraglia propone anche un emendamento al numero secondo che si deve discutere adesso.

Ho proposto anch'io un emendamento al numero tre.

Siamo d'accordo che per il numero primo la discussione di merito è rinviata dal tenore stesso dell'emendamento, all'art. 206, e quindi l'emendamento Miraglia al numero primo è rinviato anch'esso all'art. 206.

Per i numeri secondo e terzo bisogna discuterli adesso.

Ho già spiegato il mio emendamento al numero tre, di soppressione di una clausola inutile per un verso, e perciò nociva all'intelligenza dell'articolo.

PRESIDENTE. Dunque se il Senato accetta il di lei emendamento all'art. 182, numero 1, non pregiudica punto il diritto del signor senatore Miraglia di discutere la sua questione all'articolo 206.

Sta bene così?

Senatore AURITI. Sta benissimo...

PRESIDENTE. ...Anzi si deve discutere la modificazione che propone al numero tre e la modificazione che il signor senatore Miraglia propone al numero due in questo stesso articolo 182.

Voci. Sta bene, perfettamente...

PRESIDENTE. Il senatore Miraglia ha facoltà di svolgere la modificazione ch'egli propone al numero due dell'art. 182.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Il mio emendamento ha per iscopo di reintegrare nel testo del progetto tra i casi per i quali è facoltativa la spedizione di un mandato di cattura anche il reato di oltraggio previsto dall'art. 194 del Codice penale, che n'è stato escluso.

E per giustificarlo mi permetta il Senato che io legga quell'articolo:

« Chiunque con parole od atti affende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del Parlamento, o di un pubblico ufficiale in sua presenza ed a causa delle sue funzioni, è punito, ecc. ».

Ora il reato, secondo il mio modo di vedere, è pur troppo grave per non isfuggire alla misura coercitiva del carcere preventivo.

Nè io so a me stesso dar sufficiente ragione intorno a questa esclusione, oggi specialmente, in cui bisogna pur confessarlo, cotesta specie di reati trovansi in aumento sempre più progressivo.

Quale è il motivo che ha fatto escludere l'articolo 194 dalla disposizione, che ora discutiamo?

Si dice, badate: il reato può anche essere punibile con una pena pecuniaria, ed allora questa è incompatibile con una pena restrittiva della libertà personale.

Sta bene che codesto reato può esser punito o con pena restrittiva della libertà personale, la quale può andar sino a due anni, o con pena pecuniaria. Esso è suscettibile di una infinita gradazione di tinte; ma da questa premessa quale conseguenza si può dedurre?

Che il giudice istruttore, al cui savio discernimento si commette la facoltà di spedire il mandato di cattura, vedrà quando il reato si presenti con tinte lievi e si mostri da per sé punibile semplicemente con pena pecuniaria, ed allora si può star sicuro che egli non spedirà mandato di cattura. Ma se il reato si presenta con tinte gravi da poter essere punito col massimo della pena, cioè con due anni di reclusione, perchè vogliamo in tal caso disarmare la giustizia di un mezzo così efficace a reintegrare nella coscienza delle masse il principio d'autorità?

Io spero che a questo emendamento non si opponga nè l'Ufficio centrale, nè il ministro guardasigilli.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Io accetto il concetto e la forma dell'emendamento del senatore Miraglia.

L'onorevole relatore acconsente?

Senatore MANFREDI, *relatore*. Acconsento.

PRESIDENTE. Senatore Auriti vuole svolgere il suo emendamento?

Senatore AURITI. Quanto al numero uno già si è convenuto. Quanto al numero tre, il mio emendamento consiste nel sopprimere una clausola relativamente alla pena, la quale domina tutte le enumerazioni dei diversi numeri e che è stata ripetuta senza necessità, in modo da creare un imbarazzo piuttosto che aggiungere chiarezza. Quindi, e l'Ufficio centrale e il collega Miraglia e il guardasigilli saranno certo di accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Manfredi.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Dunque mi pare che si possa venire ai voti.

Rimane inteso che l'Ufficio centrale ed il signor guardasigilli accettano gli emendamenti al n. 1, 2 e 3 di questo articolo proposti dal senatore Auriti e quello proposto al n. 2 dal senatore Miraglia.

Li leggo. Il senatore Auriti propone al n. 1 il seguente emendamento:

« Art. 182. — 1. Se trattisi di delitto pel quale la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre mesi di reclusione o di detenzione, e l'imputato sia nel novero *delle persone indicate nel n. 1 dell'articolo 206* ».

Lo pongo ai voti.

(Approvato).

Al n. 2 è proposto un altro emendamento dal senatore Miraglia che consiste nel mutamento di un articolo. Invece di dirsi: o di oltraggio preveduto negli articoli dal 195 al 197 del Codice penale, propone si dica: o di oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197 del Codice penale.

Lo pongo ai voti.

(Approvato).

Infine al n. 3 il senatore Auriti propone sopprimersi l'inciso: *ancorchè la pena stabilita nella legge sia inferiore nel minimo a tre anni*.

Lo pongo ai voti.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero art. 182 così modificato.

(Approvato).

Art. 185. — Nel corso dell'istruzione, fino a che non abbia riferito alla Camera di consiglio dovrà il giudice istruttore, sull'istanza dell'imputato, ed anche d'ufficio, previe conclusioni del pubblico ministero, revocare il mandato di cattura già eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato ed ogni altro titolo per cui poteva rilasciarsi, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reità che diedero luogo al mandato, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso.

Il pubblico ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo dell'opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni od istanze.

Il giudice istruttore, ancorchè abbia riferito alla Camera di consiglio, è competente a revocare, sulle conformi conclusioni del pubblico ministero, il mandato di cattura già eseguito, se pel titolo del reato o dei reati ritenuto dalla Camera di consiglio, questa non sia competente a pronunciare la ordinanza indicata nella sezione XI del presente capo. —

Il senatore Miraglia propone un emendamento che consiste nel sopprimere il capoverso aggiunto al testo vigente, che comincia con le parole: « Il giudice istruttore, ancorchè abbia riferito alla Camera di consiglio ».

Domando al senatore Miraglia se vuole svolgere il suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA. Dietro accordi con l'Ufficio centrale ritiro questo emendamento e le altre proposte di soppressione, che sono tutte informate allo stesso concetto.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Miraglia ritirato il suo emendamento, pongo ai voti l'articolo 185 sul testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 187. — Nel corso dell'istruzione il giudice può rilasciare mandato di comparizione, semprechè abbia raccolto indizi di reità contro l'imputato.

Non può rilasciare mandato di cattura, nè convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura senza ordinanza motivata dalla quale risulti che siansi raccolte prove od indizi sufficienti di reità contro l'imputato, salvo il caso previsto dall'art. 183.

Quando abbia rilasciato mandato di cattura, e non sia ancora eseguito, lo potrà rivocare sulle conclusioni conformi del pubblico ministero, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per l'esecuzione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso. Potrà anche, rivocando il mandato di cattura, assoggettare l'imputato ad una delle cautele stabilite dall'art. 213.

Pongo ai voti l'art. 187.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'art. 197.

Art. 197. — Gli arrestati in flagranza di un reato, pel quale non si possa spedire mandato di cattura, o fuori delle condizioni della flagranza senza mandato, debbono essere posti in libertà con ordinanza del pretore o del giudice istruttore; a cui siano presentati, a norma delle disposizioni sulla polizia giudiziaria, dopo che saranno stati interrogati, o d'ordine del procuratore del Re, il quale deve sempre provvedere secondo l'ultima parte dell'art. 51 riguardo agli arrestati, che gli siano presentati, o dei quali abbia notizia.

Se l'ordinanza è pronunciata da un pretore, ed il reato non è di sua competenza, egli darà tosto notizia dell'eseguito rilascio e trasmetterà copia dell'interrogatorio e dell'ordinanza al procuratore del Re presso il tribunale a cui appartiene l'istruzione del processo.

Fuori del caso suindicato, il giudice istruttore, entro ventiquattro ore da che avrà avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, o per flagranza, procederà all'interrogatorio prescritto dall'art. 231 e comunicherà gli atti, i verbali ed i rapporti pervenutigli al pubblico ministero. Se, al giungere della notizia dell'arresto, l'istruttore non si trova nel luogo ove ha sede il tribunale a cui appartiene, il presidente del tribunale delegherà un altro giudice per farne le veci.

Il pubblico ministero, nei due giorni successivi, darà le sue conclusioni sulla legittimità del seguito arresto, e farà le occorrenti istanze, perchè la detenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria escarcerazione.

Se il procuratore del Re è d'avviso che la istruzione sia già compiuta, darà fra due giorni le sue requisitorie definitive giusta l'art. 246.

Se i rapporti e verbali relativi all'arresto sono giunti direttamente al procuratore del Re, questi darà le sue conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del pubblico ministero, se trattasi

di reato pel quale gli appartenga di pronunciare la ordinanza preveduta nella sezione XI del presente capo, e il procuratore del Re abbia concluso che l'imputato sia scarcerato senza cauzione, o senza alcuna delle cautele prevedute nel secondo capoverso dell'art. 199, ove reputi accogliere le conclusioni stesse, pronunzierà la relativa ordinanza.

Se riconosca che l'istruzione è compiuta, e non occorran ulteriori indagini, ed il pubblico ministero abbia già date le requisitorie definitive, pronunzierà l'ordinanza prescritta nella sezione XI del presente capo. Se tali requisitorie non siano ancora emanate, rinverrà gli atti al procuratore del Re perchè le dia fra tre giorni.

Fuori dei casi preveduti nei precedenti capoversi e nell'ultimo capoverso dell'art. 199 il giudice istruttore, entro le ventiquattro ore, riferirà l'affare alla Camera di consiglio.

La ordinanza o il rapporto non avranno luogo allorchè il procuratore del Re, nel termine sopra stabilito, abbia richiesta la citazione diretta dell'imputato avanti il tribunale, giusta il 2° alinea dell'art. 371.

Non è parimente applicabile il presente articolo al caso in cui il procuratore del Re, nello stesso giorno della presentazione dell'arrestato, o per l'udienza immediatamente successiva, ne abbia ordinata la traduzione avanti il tribunale, e quando la traduzione stessa non abbia potuto avere luogo per la richiesta del termine di difesa, a' sensi dell'art. 46. —

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ritira i suoi emendamenti?

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Sì, dichiaro di ritirare le proposte di soppressione degli articoli del progetto che modificano gli articoli 185, 197, 200 e 209.

Ho chiesto anche la parola per un'altra ragione. L'Ufficio centrale, nella modificazione proposta all'articolo in discussione, propone che dopo le parole: *e cattura*, si dica: *o fuori delle condizioni della flagranza senza mandato*.

A me sembra che queste parole dovrebbero essere soppresse; giacchè ben si comprende, senza doverlo dire nella legge, che in questi casi gli arrestati debbono essere posti in libertà.

Senatore AURITI. A questo proposito c'è un mio emendamento.

Senatore MIRAGLIA. Allora dichiaro di aderire al suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onor. Auriti propone infatti questo emendamento:

« Art. 197. — Gli arresti in flagranza di un reato pel quale non si possa spedire mandato di cattura, debbono essere posti in libertà, ecc. » *come nel testo dell'Ufficio centrale senz'altro ovvero si aggiunga:*

« Il pretore nei reati di sua competenza diretta, e negli altri casi l'istruttore e il procuratore del Re debbono del pari mettere in libertà l'arrestato senza ordine di arresto o mandato di cattura fuori le condizioni di flagranza, tranne che non esista già o non sopravvenga l'ordine di arresto o il mandato di cattura.

« *In fine*. Non è parimente applicabile il presente articolo quando il procuratore del Re o il pretore promuovano giudizio, a norma degli articoli 46 e 73 ».

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del senatore Auriti è appoggiato.

Essendo appoggiato gli do facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Per la prima parte io fo due proposte: una in principale, l'altra subordinata. La proposta principale è di sopprimere quel tale inciso a cui alludeva anche il collega Miraglia; e subordinatamente io diceva: ove quell'inciso non fosse tolto, si sostituisca l'altro periodo che è scritto in seguito.

Ora nell'una e nell'altra ipotesi la proposta include la risoluzione di una questione molto delicata, per la quale forse le ragioni che mi muovono non andranno perfettamente d'accordo con quelle del collega senatore Miraglia.

Quando si procede ad un arresto, questo può non essere legale, sia perchè manchino le condizioni intrinseche per le quali la legge permette la spedizione del mandato di cattura, e non sia caso di flagranza o di pericolo di fuga nelle condizioni dalla stessa legge specificate, sia perchè il solo procedimento estrinseco fu irregolare, come se l'arresto fu eseguito senza mandato di cattura, che si sarebbe potuto spedire, ma non era stato ancora spedito.

Che deve fare in questi casi il giudice a cui si presenti l'arrestato, giusta l'art. 197? È unico il precetto che deve applicarsi ad entrambi i casi, o bisogna ricorrere a due regole distinte?

Siamo d'accordo nella prima parte dell'articolo, che cioè ove manchino le condizioni per la spedizione del mandato di cattura, l'imputato dopo essere stato interrogato, dev'essere posto in libertà.

Ma quando l'irregolarità fu solo nel procedimento, poichè esistono le condizioni pel mandato di cattura non ancora spedito, che bisogna fare?

Bisogna anche in questo caso escarcerare, come alcuni vogliono, perchè altrimenti si verrebbe a profittare di un arresto illegale?

La dottrina e la giurisprudenza hanno detto di no. Se l'arresto è illegale, bisogna punire l'ufficiale colpevole della illegalità; ma questo non menoma il diritto della società di far procedere all'arresto con mandato regolare.

La società incolpevole può spedire il mandato di cattura, pur trovando che l'imputato sia arrestato illegalmente.

Infatti per rendere efficace il divieto, bisognerebbe dire: anche quando esistono le condizioni per la spedizione del mandato di cattura, se il mandato non precede, voi dovete mettere in libertà l'arrestato, e non si potrà spedire il nuovo mandato se non dopo un certo tempo, per dar agio all'arrestato di mettersi in sicuro, altrimenti sarà arrestato di nuovo alla porta del carcere.

Ma questa conseguenza sarebbe ingiusta, perchè menomerebbe i diritti della società incolpevole dell'arresto irregolare, la lascierebbe per un certo tempo priva della facoltà di spedire mandato di cattura contro un imputato colpito da sufficienti indizi di reità.

Queste considerazioni trovarono già la loro applicazione nell'arresto civile per debiti, materia in cui la libertà dell'individuo meritava un trattamento di benignità anche maggiore.

Se un creditore procedeva all'arresto e un altro creditore faceva gli atti per mantenere l'arresto nel suo interesse, notificando gli atti nella prigione, la nullità dell'arresto fatto eseguire dal primo creditore non portava la nullità degli atti regolarmente eseguiti dall'altro creditore.

Se viceversa, l'arresto da parte del primo creditore si annullava, mentre stava da sè, esso creditore non poteva procedere a nuovo arresto se non dopo un certo tempo, un giorno o più finchè il debitore restituito alla libertà

fosse rimesso, per tempo sufficiente, nelle condizioni anteriori all'arresto. Or questo primo caso non può succedere negli arresti per reati, perchè l'ufficiale pubblico, non la società può essere responsabile dell'arresto irregolare.

In conclusione, bisogna distinguere. In mancanza delle condizioni sostanziali dell'arresto bisogna mettere in libertà l'arrestato dopo l'interrogatorio, ma se quelle condizioni non mancano, e il mandato di cattura sopravviene prima che l'arrestato abbia potuto essere messo in libertà, egli deve rimanere in carcere.

In questo senso è la mia proposta che io spero sarà accettata dall'Ufficio centrale, consentendo che si sopprima quella tale clausola a cui alludeva anche il collega Miraglia.

Per l'altra proposta che direi di forma, io dico: poichè è fatta una eccezione pei casi di giudizio istantaneo contro gli arrestati in flagranza, bisogna citare non solo l'art. 46 che riguarda i giudizi istantanei innanzi al tribunale, ma anche l'art. 73 che riguarda i giudizi istantanei dinanzi i pretori.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale con le parole in discussione aveva mirato ad esprimere per un argomento *a fortiori* un caso più grave del preveduto. Il caso preveduto è l'arresto in flagranza di un reato pel quale non si possa spedire mandato di cattura. *A fortiori*, se si provvede a liberare l'arrestato in questo caso, si deve provvedere quando nemmeno vi fu la flagranza.

Ma convinto ora dalle ragioni spiegate dai colleghi Auriti e Miraglia, e vedendo le difficoltà che possono nascere da queste espressioni, mi appago dell'interpretazione loro autorevole, che fa ritenere incluso naturalmente nei termini della legge, quello che vorrebbe l'aggiunta; ed in nome dell'Ufficio centrale consento a cancellare le parole: *fuori delle condizioni della flagranza senza mandato*.

PRESIDENTE. Nel resto mantiene le sue modificazioni?

Senatore MANFREDI, *relatore*. Mi permetta il signor presidente di avvertire un errore incorso:

Nella stessa parte dell'articolo ove si legge: « D'ordine del procuratore del Re, il quale

deve sempre provvedere secondo l'ultima parte dell'art. 51 », deve dire: « secondo l'ultima parte del primo capoverso dell'art. 51 ».

L'Ufficio centrale poi accetta e crede necessaria nell'ultimo capoverso la variazione proposta dal senatore Auriti.

PRESIDENTE. Così, mi sembra, l'ultimo alinea resta sostituito dall'emendamento del senatore Auriti.

Il signor ministro consente in questo emendamento?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Consento.

PRESIDENTE. Allora, avendo la Commissione ritirato la sua proposta che si aggiungessero al primo capoverso le parole: « fuori delle condizioni della flagranza senza mandato », e nessuno essendosi opposto a questa, pongo ai voti l'aggiunta alla prima parte dell'art. 197 che dice: « o d'ordine del procuratore del re che deve sempre provvedere secondo l'ultima parte dell'art. 51 riguardo agli arrestati che gli siano presentati, o dei quali abbia notizia ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dunque la Commissione aderisce che si sostituisca al suo ultimo alinea quello dell'onorevole Auriti?

Senatore MANFREDI, *relatore*. Aderisco.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Aderisco.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sostituzione dell'ultimo capoverso col seguente: « Non è parimente applicabile il seguente articolo quando il procuratore del Re e il pretore promuovano giudizi a norma degli articoli 46 e 73 ».

Chi approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Approvasi poi l'articolo colle indicate modificazioni.

« Art. 199. — La Camera di consiglio, udito il rapporto del giudice istruttore ed udite le conclusioni del pubblico ministero, se riconosce che la istruzione è compiuta, e non occorran ulteriori indagini, ed il pubblico ministero abbia già date le sue requisitorie definitive, pronunzierà l'ordinanza prescritta nella sezione XI del presente capo. Se tali requisitorie non siano

ancora emanate, rinvierà gli atti al procuratore del Re perchè le dia fra due giorni.

Se l'istruzione non è per anco compiuta, ma contro l'imputato esistono prove o indizi di reità sufficienti per legittimare la di lui detenzione, la Camera di consiglio ordinerà che rimanga in istato d'arresto.

Se per contrario la Camera di consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini, e che le prove o gli indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. Sarà in sua facoltà di ordinarlo quando l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nel n. 1 dell'art. 182, ed il reato sia punibile con la reclusione o la detenzione, non minore di tre mesi. Potrà ancora ordinare che durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata . . . »

PRESIDENTE. Se mi fosse lecito farei un'avvertenza: poichè nell'art. 182 non si dice nulla, bisognerà modificare questa dizione, sostituendo alla citazione di tale articolo, quella dell'art. 206, n. 1.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Volevo farne io stesso la proposta.

PRESIDENTE. « Se l'imputato non è stato ancora interrogato sul merito della imputazione, la Camera di consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi l'istruzione già compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario a termini dell'art. 258, ordinerà che vi si proceda. Il giudice istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trova già nelle carceri del luogo dove ha sede il tribunale, e se ancora non vi si trova, entro quel maggior termine che sarà dalla Camera di consiglio stabilito. Un giorno prima della scadenza del detto termine, gli atti saranno nuovamente comunicati al pubblico ministero, il quale darà entro le ventiquattro ore le sue conclusioni.

La Camera di consiglio potrà parimente ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verrà da essa

stabilito, allorchè, per emettere un fondato giudizio, non ravvisi bastevoli gli atti ed i verbali già pervenuti, e stimi anzitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti di istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto od accertare quale sia stata la precedente condotta dell'arrestato.

Il mandato di cattura cessa di avere effetto, e l'imputato ha diritto di domandare la scarcerazione, se la Camera di consiglio entro il termine di dieci giorni da quello dell'interrogatorio non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati. La scarcerazione sarà ordinata anche d'ufficio dal giudice istruttore o dal procuratore del Re.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. La citazione dell'art. 182 va mutata in conseguenza dell'emendamento, che è stato approvato al primo numero del primo capoverso dell'art. 182. Deve dirsi: « Sarà in facoltà di ordinarlo quando l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nel n. 1^o dell'art. 206 ».

E poichè ho la parola, domando all'onor. ministro, se consente al cambio d'una parola con altra più adatta.

Nell'ultimo capoverso di questo articolo, ove è detto « Il mandato di cattura cessa di avere effetto e l'imputato ha diritto, ecc. » propongo si dica « l'arrestato ha diritto, ecc. » affinchè si estenda più chiaramente a qualunque arresto la perenzione dei 10 giorni.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto la proposta variazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il secondo emendamento consiste nel sostituire la parola: « arrestato », alla parola « imputato ». L'onor. guardasigilli accetta questa sostituzione?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 199: chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 200. — Se la Camera di consiglio avrà ordinato che l'imputato rimanga in istato di arresto, il giudice istruttore dovrà almeno ogni due mesi, e previe conclusioni del procuratore del Re, riferirle i risultamenti dell'istruzione da lui proseguita. La Camera di consiglio potrà, secondo le circostanze, ordinare che prosegua lo stato d'arresto, ovvero che l'imputato sia provvisoriamente scarcerato secondo le norme prescritte dall'articolo precedente. Se riconosce che l'istruzione è compiuta, provvederà giusta quanto è prescritto nella prima parte del citato articolo 199.

Se la Camera di consiglio o il giudice istruttore avranno ordinata la provvisoria scarcerazione dell'imputato per difetto di prove od indizi sufficienti giusta gli articoli 197 e 199, il giudice istruttore non potrà più rilasciare contro di lui altro mandato di cattura per lo stesso reato, salvo il caso previsto dall'articolo 224. Egli potrà però nell'ulteriore corso dell'istruzione, semprechè lo ravvisi opportuno, previe conclusioni del procuratore del Re, nuovamente riferirne alla Camera di consiglio la quale, secondo i maggiori risultamenti ottenuti, rilascerà nuovo mandato di cattura, ovvero ordinerà che l'imputato continui a rimanere in istato di libertà provvisoria.

Se nel corso dell'istruzione il procuratore del Re richieda nuovo mandato di cattura o faccia istanza per rapporto alla Camera di consiglio il giudice istruttore dovrà, entro 24 ore successive alle requisitorie, riferirne alla Camera di consiglio, la quale provvederà giusta l'alinea precedente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rimanderemo il séguito della discussione a domani, poichè sull'art. 206 si risolvono le questioni oggi accennate.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori scrutatori per lo spoglio delle schede della votazione fatta per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze e di contabilità interna.

I signori senatori Cerruti, Sonnino e Pater-nostro sono scrutatori della votazione per la nomina di un membro mancante nella Commis-

sione permanente di finanze; ed i signori senatori Di Prampero, Valsecchi e Lancia Di Brolo sono scrutatori della votazione per la nomina di un membro mancante nella Commissione di contabilità interna.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Organici, stipendi e tasse per gli istituti d'istruzione secondaria classica;

Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica.

I. Votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina di un membro mancante nella Com-

missione permanente di finanze e di contabilità interna;

II. Interpellanza del senatore Alessandro Rossi al ministro di agricoltura, industria e commercio intorno agli intendimenti del Governo circa l'interdizione del lavoro domenicale;

III. Discussione del seguente progetto di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello. (*Seguito*).

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori segretari a voler suggellare le urne.

La seduta è sciolta (ore 5.30).